

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**DELL'ASSOCIAZIONE****" IL CEDRO ODV " C.F. 94150980541**

L'anno 2019, il giorno 16 del mese di Giugno, alle ore 10.30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Amidou Jean-
C.F. SROXIN 68420 2314 X
Baptiste Sourou, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione,
ed la Signora Alessia Battistelli quale Segretaria ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea é stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Sig. Amidou Jean-Baptiste Sourou il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: **IL CEDRO**
Organizzazione di Volontariato in sigla **IL CEDRO ODV**.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Umbria al n.ro 912 con provvedimento del 19 giugno 2014 l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 12.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Il Presidente

Alessia Battistelli

Amidou Jean-Baptiste Sourou

Alessia Battistelli


Direzione Provinciale di *Perugia*
Ufficio Territoriale di *Perugia*

Jean Baptiste Sourou

Registrato al n. *2629* Mod. 3
In data *27 GIU. 2019*

Firma per delega del Direttore Provinciale (*Maria Angela*)

L'Addetto al Servizio
(*Cortonicchi Gabriella*)
Cortonicchi



STATUTO

ARTICOLO 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata: " **IL CEDRO** Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata: " **IL CEDRO ODV**". Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 2 Sede legale

L'Associazione ha sede legale a ASSISI (PG), Via Francesco Ardizzone 6/B. Essa potrà inoltre istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3 Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. Svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 4 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5 Finalità dell'Associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



In particolare l'Associazione ha come finalità e scopo prevalente il fine di solidarietà sociale e beneficenza nei confronti della popolazione del Benin e della costruzione di un Centro di Documentazione e Ricerca sull'Arte e le Scienze Sociali (CeDReS). Suddetto Centro ha lo scopo di facilitare l'accesso ai libri, di fornire strumenti utili per aiutare studenti svantaggiati e promuovere le eccellenze, la formazione professionale e l'educazione.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017; in particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Nello specifico, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) favorire lo scambio culturale con il Centro (CeDReS);
- b) formare volontari interessati ad un'esperienza di aiuto solidale in Benin;
- c) supportare economicamente e praticamente la realizzazione, il completamento, l'ampliamento e la ristrutturazione del Centro sopra menzionato, nonché le attività che in esso si svolgeranno;
- d) raccogliere fondi e/o materiale da inviare alle comunità in Benin;
- e) sensibilizzare le forze politiche e l'opinione pubblica, anche con incontri e convegni, al fine di fare conoscere le iniziative intraprese dall'Associazione;
- f) promuovere scambi con altre realtà al fine di migliorare le possibilità di raggiungimento degli scopi sociali compresa la collaborazione con altre associazioni che hanno scopi analoghi o affini;
- g) organizzare incontri di formazione, di sensibilizzazione su temi importanti per l'Associazione e promuovere convegni, conferenze, seminari, mostre, spettacoli e attività commerciali marginali nei limiti e con le modalità stabilite dall'Articolo 7 § 2 della D.Lgs. n. 117/2017 e successivi decreti di attuazione per le organizzazioni di volontariato;
- h) pubblicare materiale di sensibilizzazione : libri, opuscoli per la promozione delle culture dei popoli, la mutua conoscenza e stima tra i popoli, la pace e la solidarietà.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e

fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

ARTICOLO 6

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 7

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età e regolarmente iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ARTICOLO 8

Categorie dei soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

a) fondatori

b) ordinari

Associati fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Associati ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e corrispondono la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci fondatori e

ordinari hanno uguale diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ARTICOLO 9 **Doveri dei soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 10 **Lavoro retribuito**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 11 **Sanzioni disciplinari**

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nociva col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione;
- d) morosità nel pagamento della quota associativa;

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

ARTICOLO 12 **Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; e cioè:
 - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

- c) per delibera di espulsione; le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

ARTICOLO 13 **Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo,
- Il Presidente,
- l'Organo di controllo, ove obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 14 **Partecipazione all'assemblea**

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 15 **Convocazione dell'assemblea**

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice e/o per via posta elettronica (email), fax, purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, e/o per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato e/o affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

ARTICOLO 16
Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

In caso di necessità si può prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, dal Vice Segretario oppure per quella sola assemblea, da una persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 17

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 18

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi

in sede straordinaria

- i) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- j) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- k) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 19

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 20

Composizione del Consiglio Direttivo

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da almeno 5 soci, comunque un numero dispari di (Consiglieri), e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso è composto da: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario e il Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario e il Tesoriere.

ARTICOLO 21

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, comunicazione telefonica o e-mail, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

ARTICOLO 22

Compiti del Presidente

Il Presidente è il Legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Il Presidente provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

ARTICOLO 23

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea.

E' aiutato dal Vice Segretario che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo.

ARTICOLO 24

Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Egli predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 25

L'Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 26

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- d. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- e. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- g. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- h. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di

- i. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- j. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;
- k. dai beni, contributi, erogazioni e lasciti testamentari diversi ricevuti.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ARTICOLO 27

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da contributi, donazioni e lasciti diversi ricevuti;
- da contributi di imprese e privati;
- da attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995 e dal Codice sul Terzo Settore.
- da proventi derivanti da convenzioni;
- da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.

ARTICOLO 28

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 29

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 30
Diritti del socio al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 31
Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Nella stessa Assemblea sarà approvato il bilancio preventivo dell'anno in corso. Nel bilancio andranno riportate i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati di due mesi. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 32
I libri sociali e diritto di consultazione dei soci

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ARTICOLO 33
Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad un' altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito, se obbligatorio per legge, l' organismo di controllo di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 34
Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 35
Rinvio

Per tutto quanto non è previsto presente statuto si rimanda alla norma vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario

Il Presidente

Alessia Battistelli

Amidou Jean-Baptiste Sourou